

2085

22 FEB. 2013

N. SIUS 2012 / 5531 - TDS ROMA  
N. SIEP 2012 / 968 - PGCAP NAPOLI

ORDINANZA N.....

N° 522 r.d.3. ORD.

Rubolino



# TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

## IL TRIBUNALE

Il giorno 29-01-2013 in ROMA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Dott. MARTONI LUISA          | Presidente          |
| " SCLAFANI ANDREA            | Giudice<br>relatore |
| " CANTALAMESSA MARIACRISTINA | Esperto             |
| " PITTON FEDERICA            | Esperto             |

con la partecipazione del Dott. RUBOLINO EUGENIO, Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di ROMA, per deliberare sulla domanda di:

- Detenzione Domiciliare Speciale( Art. 47 quinquies O.P. ):

presentata da [redacted], nata a [redacted]  
 [redacted] il [redacted] residente in VIA [redacted]  
 [redacted] domiciliata in SERVIZIO CENTRALE DI  
 PROTEZIONE - - ROMA,  
 detenuta presso la Casa Reclusione di [redacted]  
 [redacted] con fine pena al 18-10-2019

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/1/13; sentito il parere reso dal P.G.; sentito il Difensore;

#### OSSERVA

██████████ collaboratrice e familiare di collaboratore di giustizia, è detenuta, da ultimo, presso il Carcere di ██████████ (decorrenza pena dal 3/8/12 e fine pena al 18/10/19) in espiazione della pena di anni 8 e mesi 2 di reclusione contenuta nel cumulo emesso dal P.G. di ██████████ in data 26/11/12 per violazione della L. Stupefacenti in concorso (2008) e ricettazione in concorso (1997).

Chiede la ██████████ la detenzione domiciliare, deducendo di essere madre di quattro figli, dei quali uno minore degli anni 10.

L'istanza, originariamente formulata come richiesta di sospensione della esecuzione in pendenza di concessione della misura, è stata integrata dal Difensore in udienza come istanza ai sensi dell'art. 47 quinquies, comma 1 bis O.P.

Rileva il Collegio che la detenzione domiciliare ordinaria appare inammissibile in ragione della pena residua, superiore ad anni 2, anche con riferimento alla specifica ipotesi di cui al comma 1 lett. a), poiché nella specie la pena residua è superiore ad anni 4; che inoltre la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16 nonies L. n. 8 del 1991 è inammissibile poiché tra i reati in espiazione non vi sono reati rientranti nel novero di quelli di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., poiché alla ██████████ non è stata concessa l'attenuante della collaborazione e poiché la collaboratrice non ha scontato un quarto della pena (la condannata ha espiato complessivamente anni 1, mesi 1 e giorni 14 di reclusione).

In ordine alla domanda svolta dal Difensore in udienza, osserva il Tribunale che ai sensi dell'art. 47 quinquies O.P. ("detenzione domiciliare speciale"), comma 1, (introdotto con L. 8 marzo 2001 n. 40) le detenute madri di figli di età inferiore ad anni 10, qualora non ricorrano i requisiti di cui all'art. 47 ter O.P. (tra i quali quindi anche pena residua superiore ad anni 4, come nella specie) possono espiare la pena presso il domicilio o negli altri luoghi previsti dalla norma, sempre che abbiano scontato almeno un terzo della pena o quindici anni di pena nel caso di condanna all'ergastolo, "secondo le modalità di cui al comma 1 bis".

Tale ultimo inciso è stato introdotto dalla L. 21 aprile 2011 n. 62, così come il successivo comma 1 bis.

Il comma 1 bis recita testualmente: "Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4 bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite".

L'interpretazione della norma non appare agevolissima, forse anche a causa delle successive integrazioni: da un lato infatti il legislatore ha previsto che debba essere scontato il terzo della pena per la concessione della misura della detenzione domiciliare speciale (analogamente a quanto prevede, ad esempio l'art. 16 nonies della legge sui collaboratori) e dall'altro lato, al comma successivo, consente che detto limite venga espiato anche all'esterno, salva l'ipotesi di condanna per i reati di cui all'art. 4 bis O.P.

In realtà, il contrasto può ritenersi solo apparente, se si collega il comma 1 al comma 1 bis attraverso l'ultimo inciso introdotto dalla legge del 2011 e se si riferisce il contenuto dell'inciso (concernente le modalità di esecuzione) al limite di pena: dal combinato disposto dei commi citati appare doversi ricavare che il terzo di pena effettivamente scontata (o comunque da scontare in regime intramurario) sia requisito di ammissibilità della domanda solo nell'ipotesi di condanna per reati di cui all'art. 4 bis O.P. e non anche nella ipotesi di reati comuni per i quali il terzo di pena può essere dunque scontato anche nei luoghi indicati dal comma 1 bis, sempre che possa formularsi giudizio prognostico favorevole ed escludere pericolo di fuga.

Nella specie, la [redacted] non deve espiare reati ostativi ed è madre di tre figli minori dei quali uno di età inferiore ad anni 10 [redacted] [redacted] [redacted], nato nel 2006), attualmente alloggiati presso una Casa famiglia sita in località protetta.

La DNA ha espresso parere favorevole alla concessione di misure rappresentando che la condannata è sottoposta a programma di protezione in quanto ha reso dichiarazioni collaborative ed in quanto familiare di collaboratore ([redacted] [redacted]) il quale, già a capo dell'omonimo clan dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di [redacted] di [redacted], ha reso provalazioni utili a ricostruire i rapporti del clan con gli altri clan e il traffico internazionale di stupefacenti gestito dalle organizzazioni mafiose.

Il SCP ha riferito che i figli della [redacted] sono stati ospitati in Casa famiglia a seguito della detenzione della madre e del compagno e che in ipotesi di concessione di misure, la [redacted] ed i figli potrebbero ricongiungersi presso il domicilio protetto.

Osserva il Collegio che appare formulabile prognosi favorevole al fine della concessione della misura prodromica, poiché non di particolare allarme appaiono i reati in espiatione (uno dei quali tra l'altro commesso nel 1997); poiché se è vero che la [redacted] è gravata da carichi pendenti ed in particolare da carico pendente per associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti per fatto commesso fino al 2010, è altresì vero però che la [redacted] ha successivamente reso dichiarazioni collaborative e che anche il compagno ha reso dichiarazioni collaborative di notevole rilevanza, tanto che entrambi sono sottoposti a programma di protezione.

Non ostativi alla concessione del beneficio appaiono infine i rilievi indicati dal SCP nella nota inviata il 24/1/13, nella quale il Servizio riferisce che la [redacted] ha rifiutato il trasferimento in altra provincia in ragione del disvelamento dello status rivestito, ha acquistato una autovettura senza autorizzazione e fornito quale domicilio l'indirizzo del domicilio protetto, poiché il Servizio riferisce che la [redacted] ha sostanzialmente tenuto regolare condotta.

Ritiene il Collegio, alla luce dei positivi pareri espressi e delle considerazioni svolte, che possa essere concessa alla condannata la misura prodromica rispetto alla concessione della misura della detenzione domiciliare e cioè l'espiazione del terzo di pena in regime di detenzione domiciliare in località protetta al fine di consentirle di prendersi cura dei figli minori.

la PQM

Visto l'art. 47 quinquies, comma 1 bis O.P. dispone che [redacted] [redacted] espia il terzo di pena in relazione al cumulo emesso dal P.G. di [redacted] in data 26/11/12 (terzo pari ad anni 2 e mesi 8 di reclusione da cui detrarre anni 1, mesi 5 e giorni 9 a titolo di espia e presofferto alla data del 29/1/13), in regime di detenzione domiciliare;

stabilisce le seguenti prescrizioni:

- 1) obbligo di non allontanarsi dal domicilio protetto, salve le autorizzazioni di cui ai punti 2) e 8);
- 2) autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio tutti i giorni dalle ore 8,00 alle 9,00 per esigenze di vita;
- 3) obbligo di non modificare il domicilio senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza;
- 4) divieto di frequentare pregiudicati e tossicodipendenti che non siano familiari conviventi;
- 5) divieto di detenere o portare armi o altri oggetti atti ad offendere;
- 6) divieto di assumere sostanze stupefacenti;
- 7) obbligo di tenere buona condotta e di non dare adito a rilievi;
- 8) facoltà di allontanarsi dal domicilio, previo avviso telefonico all'Organo Referente territoriale solo per visite mediche o ricoveri urgenti, anche relativi ai figli minori;

Avvisa la condannata che l'arbitrario allontanamento dal domicilio coatto integra il reato di evasione e che ogni altra violazione alle prescrizioni indicate o alle prescrizioni relative allo status può essere sanzionata con la sospensione della detenzione domiciliare ed eventuale revoca della misura.

Così deciso nella camera di consiglio del 29/1/13

il Presidente estensore

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, 4 FEB 2013  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Patrizia Valentini*

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Roma, 4 FEB 2013  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Patrizia Valentini*